

FONDAZIONE GALTRUCCO - Casa di Riposo
Via Mortara, 30 - 27038 Robbio (PV)
Tel. 0384.670009 Fax 0384.679120 C.F. 83001430186

STATUTO

PREMESSE

La casa di riposo di Robbio Lomellina è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente delle Repubblica del 04/05/1958.

L'istituto è sorto in virtù delle donazioni e delle volontà dei signori Giuseppe, Carlo Pietro (detto Piero), Secondo Galtrucco, per onorare la memoria dei genitori Lorenzo e Luigia Galtrucco e di Lorenzo Galtrucco fu Primo.

Con provvedimento regionale l'ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16/02/1990 ed ai sensi della L.R. n. 1/2003.

A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'ente è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Art. 1

-Denominazione e Sede-

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE GALTRUCCO" con sede legale a Robbio Lomellina (Pavia) in via Mortara al civico n. 30.


Art. 2

-Scopi istituzionali-

L'ente persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione opera nel settore dell'assistenza socio – sanitaria e sociale.

In relazione a tali attività la Fondazione potrà:



- a) provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento di coloro che non abbiano, per vecchiaia e invalidità, la possibilità di sostenersi autonomamente;
- b) fornire agli stessi l'adeguata assistenza sanitaria, sociale e religiosa;
- c) mantenere vivo e favorire, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative, l'integrazione delle persone ricoverate con il tessuto cittadino;
- d) promuovere e sensibilizzare la popolazione sui problemi dell'anziano, anche mediante l'organizzazione di convegni ed incontri;
- e) organizzare servizi sociali ed assistenziali per il sostegno dei cittadini anziani o in condizioni di temporanea difficoltà;
- f) collaborare con altri istituti, con finalità simili, al fine di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sia sotto il profilo organizzativo che economico;
- g) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto;
- h) promuovere e tutelare il rispetto dei diritti civili delle persone anziane ed in stato di indigenza.

Nel rispetto delle normative vigenti, la Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Robbio Lomellina e, se la disponibilità dei posti lo consente, dei cittadini residenti nei Comuni di Castelnovetto, S. Angelo, Confienza, Rosasco e Palestro (fino alla concorrenza di un decimo).

Art. 3

-Patrimonio-

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 24 ottobre 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 46 del 28.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:



- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e rendite non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) incassi derivanti dalla vendita dei beni mobili e immobili che compongono il patrimonio della fondazione.

I mezzi finanziari disponibili devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.

Art. 5

-Organi-

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Consiglio di Amministrazione;



Art. 6

-Presidente e Vice Presidente-

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età, tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Qualora, a seguito di quattro votazioni infruttuose, avvenute in due riunioni diverse, intervallate da non più di tre giornate lavorative, si procederà all'elezione del Presidente tramite ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione.


Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica, ivi compresa quella di consigliere, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del nuovo Presidente solo dopo che sarà stato in precedenza nominato il consigliere in sostituzione di quello uscente.

Il Presidente può essere revocato, a seguito di motivazione di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso procederà alla nomina di un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente le loro funzioni saranno assunte dal Consigliere più anziano di età.



Art. 7

-Compiti del Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- e) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento;
- f) sospendere, per gravi motivi, i consiglieri, i dipendenti e i collaboratori.

Le determinazioni del Presidente sono immediatamente esecutive, salvo, a pena di decadenza, la necessità di essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile successiva.

Art. 8

-Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- un membro nominato dalla famiglia Galtruccio;
- un membro nominato dall'Amministrazione Comunale del Comune di Robbio Lomellina;
- un membro nominato dal Prefetto della Provincia di Pavia;
- un membro nominato dall'Arcivescovo di Vercelli;
- un membro nominato dalla Congregazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero dall'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.



A handwritten signature in blue ink is written vertically on the right side of the page. Below it is a blue circular stamp with the text "FONDAZIONE GALTRUCCO" and "CASA DI RIPOSO PER VECCHI" around the perimeter. Another handwritten signature is written over the stamp.

Le cariche di consigliere, come pure quelle di Presidente e di Vice Presidente, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Art. 10

-Decadenza, revoca e cessazione dei consiglieri-

La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8 commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003.

Gli amministratori che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, con apposita delibera e previa contestazione dell'addebito all'interessato.

A seguito delle dimissioni presentate da un consigliere l'organo amministrativo dovrà riunirsi al fine di prenderne atto e di deliberare gli opportuni provvedimenti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per revoca o per altre cause.



I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e mediante telefono o telegramma o telefax o internet almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art . 12


-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti alle modifiche del presente statuto e ai compiti di cui alle lettere g), h), j), m), o), p), q), v) e x) del successivo art. 13 sono assunte con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri nominati.



Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario della riunione e sono approvati, previa lettura, dai Consiglieri in occasione della successiva seduta.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i funzionari o i tecnici invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- d) curare i rapporti con gli altri enti e le autorità sviluppando ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione che svolga una attività inerente a quella della Fondazione;
- e) esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
- f) approvare le tariffe e le rette relative ai servizi erogati;
- g) istituire nuovi servizi o ampliare quelli esistenti;
- h) approvare lo statuto e le relative modifiche;
- i) approvare i regolamenti della fondazione e le relative modifiche;
- j) approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione morale;
- k) predisporre la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio;
- l) approvare i piani e i programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;



- m) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- n) approvare la dotazione organica della Fondazione e alle relative variazioni, su proposta del direttore;
- o) nominare e revocare il Presidente delle Fondazione;
- p) deliberare in merito alla decadenza dei Consiglieri;
- q) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;
- r) nominare l'organo di revisione contabile;
- s) designare i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, enti o istituzioni;
- t) deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;
- u) deliberare in merito alla indennità di carica a favore dei revisori;
- v) approvare convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi;
- w) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione;
- x) deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione esercita l'attività di indirizzo politico amministrativo e verifica i risultati ottenuti anche attraverso Conferenze di Servizio periodicamente promosse dal Consiglio stesso alle quali sono tenuti a partecipare tutti i funzionari della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, un Segretario e un Direttore.

In caso di nomina, il Direttore è il responsabile della gestione dell'azienda ed è il capo del personale.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione e il Direttore è regolato da apposito contratto.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore rimane in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata. L'incarico di direttore è compatibile con altri incarichi.

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'CASA DI RISCOPO PER VIE' around the top edge, 'FONDAZIONE GALTRUCCO' in the center, and 'CASA DI RISCOPO PER VIE' around the bottom edge. The signature overlaps the stamp.

Al Direttore compete la predisposizione del regolamento inerente l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale amministrativo, sanitario e socio sanitario della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti agli altri organi dell'Ente, o che allo stesso sono stati delegati da questi ultimi, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 14

-L'organo di revisione contabile-

In caso di nomina, l'organo di revisione contabile dell'azienda può essere monocratico o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità della Fondazione. Nel caso di organo collegiale sarà composto da 3 membri.

Tutti i membri dell'organo di revisione, monocratico o collegiale, devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

L'organo di revisione garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

Ai revisori spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione quantificata a norma di legge.

Art. 15

-Servizio di tesoreria-

Il Servizio di tesoreria può essere affidato ad Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.

Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio.



Art. 16

-Norma contabile-

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
L'ente approva entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di maggio il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Gli adempimenti contabili dell'ente sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 17

-Risultato della gestione-

Gli eventuali utili di gestione desunti dalla contabilità dell'ente (bilancio di esercizio) dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione. E' fatto specifico divieto la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti degli utili medesimi.

Art. 18

-Norme sull'estinzione-

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
Nel caso in cui lo scopo istituzionale è esaurito o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.
Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento la Fondazione si estingue.
In caso di estinzione della Fondazione, ed a seguito della sua liquidazione, il personale ed i beni residui saranno trasferiti all'ente individuato ai sensi del successivo art. 19, che subentrerà all'ente in ogni rapporto attivo e passivo.



Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto prioritariamente al Comune di Robbio Lomellina per il perseguimento di servizi sociali o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20

-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le disposizioni del libro I del Codice Civile e le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive eventuali modifiche ed integrazioni).

Il Segretario
Massimiliano Mezzadra



Il Presidente
Giancarlo Galtruccio

